

RGA E 5540/18  
SENT 1610/18  
PLOW 7862/18



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Panzera, assistita dal sottoscritto cancelliere, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 5540/2018 R.G.A.C. avente ad oggetto opposizione a intimazione di pagamento

TRA

██████████ elettivamente domiciliata ██████████ presso lo studio dell'Avv. ██████████

██████████ che la rappresenta e difende

ATTORE

E

Agenzia delle Entrate Riscossione di Cosenza in persona del l.r.p.t.

CONVENUTA - CONTUMACE

Prefettura di Cosenza in persona del Prefetto p.t.

CONVENUTO - CONTUMACE

CONCLUSIONE DELLE PARTI

Come da rispettivi atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, ██████████ proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.034201790004241370000 il 22.11.2017 relativa alla cartella esattoriale n. 03420070040753564001 emessa a seguito di una sanzione al C.d.S., ente impositore la Prefettura di Cosenza. L'istante assumeva che nulla era dovuto perché il verbale sotteso alla cartella di pagamento di cui all'atto impugnato era stato annullato con sentenza passata in giudicato n.3911/08 emessa dal giudice di pace di Cosenza in data 10.10.2008.

L'opponente chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato nonché la condanna delle parti opposte al risarcimento del danno morale patito comprensivo del c.d. danno *da stress* nella misura che il Giudice adito riterrà di giustizia Spese vinte. Non si costituivano l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la Prefettura di Cosenza ed il Giudice di Pace ne dichiarava la contumacia.

Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza del 12 novembre 2018 il Giudice di Pace tratteneva la causa a sentenza.

La domanda è fondata e deve essere accolta.

Dagli atti di causa risulta inconfutabilmente che l'istante nulla deve alle parti opposte perché il verbale n.700004139749 risalente all'anno 2006, sotteso alla cartella di pagamento di cui all'atto impugnato è stato annullato con sentenza passata in giudicato n.3911/08, emessa dal Giudice di Pace di Cosenza in data 10.10.2008.

In ordine alla richiesta del risarcimento dei danni morali, comprensivo del c.d. danno *da stress* è evidente, nel caso in esame, la condotta negligente tenuta dalle odierne parti opposte. Infatti, la Prefettura di Cosenza, nonostante l'annullamento del verbale di accertamento di cui alla cartella n. 03420070040753564001, ha iscritto a ruolo la sanzione e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, nonostante parte opponente, ricevuta la cartella esattoriale, abbia fatto presente a mezzo fax, missive che il verbale indicato era stato annullato con sentenza n. 3911/08 in data 10.10.2008, ha provveduto a notificare l'intimazione di pagamento n.034201790004241370000 per cui è causa. Né, nonostante, la regolare notifica dell'atto di citazione le parti opposte hanno provveduto, come avrebbero dovuto fare, allo sgravio della sanzione. E' evidente che ciò ha provocato in [REDACTED] uno stato d'ansia e di nervosismo che inevitabilmente si è riversato sulla sua vita privata. A ciò si aggiunga anche l'esborso economico dell'opponente legato all'instaurazione del presente giudizio. In definitiva, risulta provato il danno morale subito dall'istante che, a causa della mancata presa d'atto dell'avvenuto annullamento del verbale sotteso alla cartella di pagamento di cui all'atto impugnato, da parte degli opposti, le ha procurato una condizione di disagio, di disappunto, di ansia nonché un patema d'animo che inevitabilmente ha alimentato e alimenta un'insopportabile condizione di stress ed ha provocato

inevitabilmente un danno esistenziale. Anche la suprema Corte, a tal proposito, con sentenza n. 7437/17 ha statuito che nel caso in cui il contribuente venga costretto a ricorrere contro una cartella di pagamento palesemente nulla ha il diritto di essere risarcito sia del danno patrimoniale che del danno morale che nel caso in esame viene liquidato in via equitativa nella misura di € 500,00

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie la domanda proposta da [REDACTED] e accertata la mancata presa d'atto da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante p.t. e della Prefettura di Cosenza in persona del Prefetto p.t., dell'avvenuto annullamento del verbale sotteso alla cartella di pagamento n. 03420070040753564001 annulla l'intimazione di pagamento n.034201790004241370000;

Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante p.t. e la Prefettura di Cosenza in persona del Prefetto p.t., in solido tra loro, al risarcimento del danno morale in favore dell'attore che si liquida in via equitativa in € 500,00;

Condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione in persona del legale rappresentante p.t. e la Prefettura di Cosenza in persona del Prefetto p.t., in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali che liquida in €643,00 di cui €43,00 per spese ed € 600,00 per compensi professionali oltre IVA e CAP e rimborso forfetario come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. [REDACTED] ex art. 93 c.p.c..

Così deciso in Cosenza il 16 novembre 2018

IL Giudice di Pace  
Dott.ssa Lucia Panzera

*Lucia Panzera*

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
COSENZA

Depositato in Cancelleria.

Oggi, il 19 NOV 2018

Il Cancelliere  
*Daniela Bernaudo*

